



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Federazione Italiana Bocce

Reclamo ai sensi dell'art. 2 lett. f) e g) del regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI

Reclamante Sig. Luca Balos

DECISIONE

Con reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale FIB il sig. Luca Balos impugnava la decisione di esso Tribunale del 06/10/2020, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal sig. Balos, avverso il giudizio di inammissibilità di cui alla nota del 25/09/2020 della Segreteria Generale - Ufficio Elettorale, che aveva dichiarato inammissibile la sua candidatura nell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, chiedendo: *“che il proprio nominativo venga incluso nelle liste elettorali quale candidato a Consigliere Federale in quota “Affiliati”*”.

In particolare, la decisione del Tribunale Federale aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per la mancata sottoscrizione dello stesso a cura del ricorrente, in special modo ex art. 2 lettera c) del regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI, pubblicato in data 20.08.2020 nel sito federale nella sezione dedicata all'Assemblea.

Il ricorrente non adduceva alcun richiamo all'unico motivo alla base della decisione del Tribunale che era fondata solo ed unicamente sul seguente motivo: *“Dichiara inammissibile il ricorso...omissis... per mancata sottoscrizione del ricorso a cura del ricorrente, prevista a pena di inammissibilità dalla richiamata normativa”*.

Pertanto, ritiene questo Collegio che il sig. Balos abbia fatto acquiescenza all'unico capo della sentenza che costituisce la motivazione della stessa.

In ogni caso, la norma di cui all'articolo 2 lettera c) del regolamento emanato dalla Giunta nazionale del CONI, pubblicato in data 20.08.2020 nel sito federale, non lascia dubbio ad alcuna interpretazione, essendo ivi prevista la sottoscrizione del ricorso a pena d'inammissibilità, incombente che il sig. Balos ha omesso di effettuare quando ha proposto ricorso ex art. 26 co. 5 del Regolamento Organico dinanzi al Tribunale Federale.

Pertanto, questo Collegio riunitosi in camera di consiglio in data 15.10.2020, esaminato il reclamo e la normativa de quo, così decide

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dal Sig. Luca Balos e conferma la sentenza del Tribunale Federale FIB del 06/10/2020.

Il Presidente Avv. Alberto Gambino

Il Componente Avv. Luca Fiorimonte

Il Componente Avv. Giuseppe Emmolo

DEPOSITATO OGGI

FIB
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCCO
Via V. Marchiano, 113/115 - 00189 ROMA

La Segreteria